

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



**VARIAZIONI DELLO STATUTO E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Verbale del consiglio direttivo**

L'anno 2004 il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 20,00 presso la sede legale, sita in via Rizzo, 62 - 30031 Dolo (VE) si è riunito, il consiglio direttivo dell' A.S.D. CENTRO MINI-BASKET DOLO DOLPHINS P.I. 03922060284, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Allargamento del consiglio direttivo.
- 2 - Dimissioni dal direttivo del Sig. Orano Luciano.
- 3 - Variazione della Denominazione Sociale.
- 4 - Aggiornamento cariche sociali.

Sono presenti i signori:



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO COMPETENTE  
VENEZIA 2

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL  
NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA**

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE 03922060284	NUMERO PARTITA 03922060284	TIPO SOGGETTO 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E
-------------------------------	-------------------------------	---

DENOMINAZIONE  
A.S.D BASKET DOLO DOLPHINS

COMUNE DOLO	PROV VE	INDIRIZZO VIA RIZZO, 62
----------------	------------	----------------------------

TIPO ATTIVITA'  
92624 - SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI NUCLEI ORGANIZZATIVI DI BASE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MRCRND58H08G224D	COGNOME E NOME MARCHIORO RAIMONDO
------------------------------------	--------------------------------------

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO  
PADOVA 2

DATA ....21/10/2004.....  
IL FUNZIONARIO .....



**AVVERTENZE**

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività nell'ambito del campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
  - a) fatture, relativamente all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
  - d) dichiarazioni annuali IVA;
  - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## CENTRO MINI-BASKET DOLO



### Art. 1 - Denominazione sede e colori sociali.

1. E' costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione Sportiva denominata CENTRO MINI-BASKET DOLO, con sede in via Monte Bianco, 7 a Saonara (PD).
2. L'associazione ha come colori sociali il Verde ed il Bianco.
3. Recapito postale c/o Marchioro Raimondo Via Monte Bianco n.7, 35020 Saonara Provincia di Padova.

### Art. 2 - Scopo e durata.

1. L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo per la formazione psico-fisica e morale dei soci e dei figli minorenni dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attivita' agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attivita' motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della Pallacanestro.  
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro svolgere, l'attivita' di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro.
3. E' caratterizzata altresì dalla democraticita' della struttura, dell' elettivita' e gratuita' delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attivita'.
4. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie del C.S.I. e delle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli stessi Organi Competenti dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' affiliate.
6. La durata dell'associazione e' illimitata .

### Art. 3 - Soci

1. Soci Fondatori, quanti intervengono alla stipula dell'atto Costitutivo della Associazione e sono da considerarsi soci a vita.
2. Soci Onorari, sono tali i soci che l'Assemblea Straordinaria ritenga opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali.  
Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori, e possono servirsi di tutti gli impianti sportivi, partecipano alle Assemblee, ricoprono cariche sociali e sono esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione nonché annuali.
3. Soci Ordinari, ovvero coloro che, previa domanda di appartenenza alla associazione, sono ammessi e versano la quota sociale di ammissione, e quella annuale.
4. I soci onorari e ordinari hanno diritto di portare ospiti all'associazione per i quali però sono tenuti al pagamento della quota stabilita per i soci temporanei.  
Gli ospiti non potranno fruire degli impianti sportivi se non pagando le relative quote.
5. Non possono essere ammessi a socio coloro che siano soci di altre Associazioni affiliate alla stessa Federazione

### Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio sarà inappellabile e senza obbligo di motivazione, nel caso sia dell'ammissibilità sia della non ammissibilità della succitata.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

## Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - dimissione volontaria
  - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.



## Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
  - l'assemblea generale dei soci
  - il presidente
  - il Consiglio Direttivo

## Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci e' il massimo organo deliberativo dell'associazione ed e' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando e' regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalita' degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti i suddetti, compresi quelli non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potra' essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che all'atto della richiesta propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione e' atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovra' essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

## Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni ed il genitore degli associati minorenni.
2. Ogni socio puo' rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non piu' di un associato.
3. I soci onorari non hanno diritto di voto.

## Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverra' minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della associazione nonche' in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla

- vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
  6. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
  7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalita' e l'ordine delle votazioni.
  8. Di ogni assemblea si dovra' redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalita' ritenute piu' idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 11 - Validita' assembleare**

1. L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un' ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, fino ad un massimo di sette e non meno di due eletti dall'assemblea. Nel proprio ambito, entro trenta giorni, nomina il presidente, vicepresidente, dirigente responsabile ed il segretario con funzione di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parita' prevarra' il voto del Presidente. Il Segretario, con delega di firma, sostituisce il Presidente in caso di dimissioni fino a nuova nomina.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parita' il voto del Presidente e' determinante.
5. Le delibere del Consiglio, per la loro validita', devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalita' ritenute piu' idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.



#### **Art.14 - Dimissioni**

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o piu' consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovra' considerarsi sciolto e non piu' in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 15 - Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalita'.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a) deliberare su domande di ammissione dei soci;
  - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attivita' sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  - f) attuare le finalita' previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 17 - Il bilancio**

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, che con la convocazione dell'assemblea, ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.



#### **Art. 18 - Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne e' il legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio; gli e' data espressa facolta' di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori.

#### **Art. 19 - Il Segretario**

1. Il segretario da' esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonche' delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 - Il Dirigente Responsabile e Vice-Presidente**

1. E' la persona del Consiglio Direttivo che segue l'attivit  Sportiva vera e propria, dalla ricerca al contatto con possibili nuovi allenatori con arbitri e preparatori nonche' nell'organizzazione di incontri (partite amichevoli e ufficiali della Federazione), nei collegamenti con la F.I.P. ed ogni altra mansione a cui venga espressamente delegato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo con i medesimi poteri e la stessa rappresentativita' proprie del Presidente .

#### **Art. 21 - Anno Sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario chiude al 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verra' predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro 30 giorni da quest'ultimo, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

#### **Art. 22 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivati dalle attivita' organizzate dalla Associazione, dai cartellini dei tesserati, dai mobili attrezzature ed altro di proprieta' dell'Associazione e dal fondo di riserva.

#### **Art. 23 - Sezioni**

1. L'Associazione potra' costituire delle sezioni nei luoghi che riterra' piu' opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 24 - Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale di tre Proviviri che verranno nominati dall'assemblea.  
Il loro lodo sara' inappellabile.

#### **Art. 24 - Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale di tre Proviviri che verranno nominati dall'assemblea.  
Il loro lodo sara' inappellabile.

#### **Art. 25 - Scioglimento**

1. L'associazione potra', essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art.27 del codice civile. Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o piu' liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi a fini di pubblica utilita' sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, secondo le direttive del C.O.N.I..

#### **Art. 26 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione e' affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Villatora di Saonara, addi' 12 Maggio 2004

Firma dei Soci Fondatori.

MARCHIORO RAIMONDO  
ORANO LUCIANO



Two handwritten signatures are present. The first signature is for Raimondo Marchioro and the second is for Luciano Orano. Both signatures are written in black ink over a dotted line.